



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1145 del 29 novembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 26 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2488, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario convenuto, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare per aver stabilito un collegamento tra l'erogazione di un mutuo e un investimento in azioni di propria emissione.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato reclamo il 5 aprile 2018, riscontrato l'8 maggio successivo in maniera giudicata insoddisfacente, il ricorrente - insieme con la moglie (cointestataria del *dossier* titoli, e che ha aderito espressamente al ricorso per quanto di interesse assumendo così anch'essa la qualità di ricorrente) - si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di aver sottoscritto, in data 14 maggio 2009, con [omissis] - intermediario sottoposto il 22 novembre 2015 alla procedura di risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015, le cui attività e passività hanno formato oggetto di cessione a una *bridge bank*, costituita ai sensi dell'art. 42 del citato decreto, successivamente ceduta e poi incorporata, a far data dal 27 novembre 2017, dall'intermediario convenuto - un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 109.335,72, destinato all'estinzione di un finanziamento precedentemente concesso da altro intermediario (ai sensi, dunque, dell'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, relativo alla "*portabilità e surrogazione*").

Il ricorrente sottolinea che il contratto prevedeva l'attribuzione di «*condizioni più vantaggiose per i soci*», ma subordinandole all'acquisto di n. «*10 azioni per ogni 15.000 euro di importo mutuabile*» e che, in tal modo, è stato forzato ad acquistare, in data 29 maggio 2018, n. 80 azioni per un importo pari a € 449,70, che si è impegnato oltretutto a mantenere «*per l'intera durata del finanziamento pari a 20 anni*». Afferma, ancora, che come condizione per la concessione del mutuo [omissis] indirizzava analoga richiesta di acquisto di azioni, per il medesimo quantitativo e alle stesse condizioni in termini di impegno a non alienarle, anche alla ricorrente, che pure non era parte del rapporto di finanziamento.

I ricorrenti lamentano la scorrettezza di [omissis], che li ha sostanzialmente costretti a investire in azioni per € 832,60; azioni che non avrebbero mai acquistato «*se non vi fosse stata la necessità di ottenere un mutuo ipotecario*». Sulla base di quanto esposto concludono, dunque, chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario convenuto, quale avente causa di [omissis], tenuto al risarcimento dei danni che quantificano in misura pari al capitale investito.

3. L'intermediario si è costituito depositando controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso.

Il resistente premette che il ricorrente ha acquistato le n. 80 azioni al fine di fruire delle migliori condizioni riservate ai soci. Nega, invece, di aver mai richiesto che anche la moglie se ne rendesse acquirente, e sostiene che ciò è accaduto perché il ricorrente – errando – ha probabilmente ritenuto che anche tale acquisto fosse necessario al «*perfezionamento del mutuo, il che non era*».

In punto di diritto, il resistente eccepisce, *in limine*, l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova della fondatezza delle sue doglianze e nel nesso di causalità tra il comportamento e il danno. Sostiene, quindi, che il Collegio non sarebbe competente a conoscere della controversia, giacché il ricorrente lamenterebbe eventualmente una pratica commerciale scorretta, poiché obbligato ad acquistare azioni per ottenere il mutuo, ma non contesterebbe l'appropriatezza dell'investimento.

Il resistente eccepisce, ancora, il parziale difetto di legittimazione attiva del ricorrente, che non può far valere la pretesa risarcitoria per l'acquisto eseguito dal coniuge, cointestatario del *dossier*. Il resistente eccepisce, infine, il proprio difetto di legittimazione rispetto alla domanda articolata dal ricorrente. In particolare il convenuto sostiene che l'esistenza di un obbligo risarcitorio della banca ponte (e quindi, conseguentemente proprio, per effetto dell'intervenuta incorporazione di quest'ultima), sarebbe da escludere, perché il provvedimento di cessione in blocco delle attività e passività di [*omissis*] alla *bridge bank* avrebbe interessato solo le passività esistenti alla data della cessione, e poi segnatamente solo quelle originanti da controversie a quella data pendenti.

4. I ricorrenti non si sono avvalsi della facoltà di presentare deduzioni integrative, così cristallizzando i temi oggetto del contraddittorio tra le parti.

DIRITTO

1. Le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto sono prive di fondamento.

Manifestamente priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Le domande formulate dai ricorrenti sono chiaramente definite nel loro oggetto, e certo non ridonda sulla loro ammissibilità l'eventuale mancanza di prova delle stesse che – ove esistente – ne determinerebbe semmai il rigetto nel merito.

Infondata è, del pari, l'eccezione di incompetenza *ratione materiae*. Al riguardo è sufficiente rilevare che la domanda articolata dai ricorrenti è chiaramente prospettata come diretta a far accertare una scorrettezza di [omissis] nella prestazione del servizio di investimento, rientrando così pienamente nel perimetro delle domande conoscibili dal Collegio ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento ACF. Del resto, come quest'Arbitro ha già avuto modo di sottolineare (cfr. decisione n. 5 del 5 giugno 2017), il fatto che astrattamente la condotta denunciata possa integrare anche una fattispecie di pratica commerciale scorretta ai sensi del codice del consumo non incide sul tipo di accertamento dell'Arbitro, che è pur sempre indirizzato a verificare se l'intermediario si sia comportato con correttezza e diligenza professionale nella prestazione del servizio di investimento

2. Infondata è l'eccezione di parziale difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Gli è, infatti, che la domanda tesa a far valere il danno sofferto dalla moglie, cointestataria del *dossier* e acquirente in proprio di azioni, non è proposta in sua vece dal ricorrente, bensì direttamente da quest'ultima che, come detto, ha aderito al ricorso per quanto di interesse, assumendo così anch'essa pienamente la qualità di parte istante nel procedimento, e come tale legittimata a far valere, *pleno iure*, tutte le proprie pretese.

Da respingere è, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal convenuto.

Con riferimento a vicende analoghe a quelle per cui è controversia, il Collegio si è già espresso più volte nel senso dell'infondatezza della tesi del difetto di legittimazione passiva della *banca ponte* rispetto alle azioni di risarcimento danni promosse da possessori di azioni o obbligazioni azzerate, nel quadro della procedura di risoluzione della crisi dell'intermediario emittente le stesse, ove le pretese risarcitorie fatte valere attengano a condotte di *misselling*, e comunque

siano fondate su violazioni e inadempimenti dell'intermediario nella sua qualità di prestatore del servizio di investimento. In particolare il Collegio ha avuto modo di chiarire – con una valutazione che si attaglia perfettamente anche alla presente vicenda – che il provvedimento di cessione dell'attività e passività di [omissis], adottato dalla Banca d'Italia il 22 novembre 2015, ha definito il perimetro delle passività cedute in maniera estremamente ampia e omnicomprensiva, identificando le passività escluse *solo ed unicamente con quelle concernenti i diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione sociale o rinvenienti dalla sottoscrizione di strumenti obbligazionari*, ma non anche con quelle corrispondenti alle pretese risarcitorie fondate su illeciti, nella prestazione dei servizi di investimento riguardanti tali strumenti, perpetrate dall'intermediario medesimo (cfr. *ex multis*, decisione n. 170 del 9 gennaio 2018; decisioni n. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 del 10 gennaio 2018; decisioni n. 179, 180 del 12 gennaio 2018; decisione n. 360 del 6 aprile 2018; decisione n. 584 del 2 luglio 2018).

Orbene sotto questo specifico profilo ritiene il Collegio che non vi sia motivo di discostarsi, in questa controversia, da tale orientamento.

3. Nel merito la domanda è fondata.

Dalla documentazione versata in atti risulta, per vero, con estrema chiarezza l'esistenza del denunciato collegamento tra operazione creditizia e investimento azionario. E' lo stesso atto di mutuo, infatti, che non solo sottolinea come [omissis] abbia «*deliberato di concedere ai propri Soci mutui a condizioni particolarmente vantaggiose, con il limite di un importo mutuabile di Euro 15.000,00 per ogni 10 azioni*» ma preveda anche a carico del mutuatario l'obbligo di «*conservare inalterato il necessario rapporto tra il possesso azionario e il capitale mutuato per l'intera durata del finanziamento*».

E' avviso del Collegio che tali previsioni siano espressive di un *modus procedendi* dell'intermediario non conforme a un principio di correttezza; non solo e non tanto nell'ambito dell'esercizio dell'attività propriamente bancaria, ma anche e soprattutto – che è quel che rileva in questa sede – nell'attività svolta come soggetto che presta servizi di investimento.

4. Non coglie, dunque, nel segno l'osservazione del resistente secondo cui nel caso di specie si verserebbe in una semplice e normale vicenda di erogazione di un finanziamento a un socio, e che l'acquisto delle azioni sarebbe funzionale ad assumere tale qualità. In disparte la considerazione che il ragionamento proposto appare inficiato da una certa circolarità – la qualità di socio non preesiste al finanziamento ma è assunta *ad hoc* dal ricorrente, ma non autonomamente bensì su iniziativa dell'intermediario – il punto centrale che deve mettersi in luce è il carattere anomalo delle su richiamate previsioni pure in una logica di attività di erogazione del credito.

Quel che si intende, in altri termini, sottolineare è che previsioni come quelle che prevedono una stretta proporzionalità tra misura del finanziamento e numero delle azioni da acquistare, e che poi mantengono rigidamente ferma quella correlazione sino a tutta l'estinzione del mutuo, non si spiegano neppure nella prospettiva di permettere al ricorrente di godere di condizioni contrattuali di maggior favore riservate al socio - giacché, a tal fine, basterebbe, ai margini, l'acquisto anche di una sola azione, senza bisogno di dover rendere tale acquisto proporzionale all'importo del finanziamento erogato, e nemmeno avrebbe senso richiedere di non cedere tutte le azioni per l'intera durata del finanziamento – ma si spiegano, semmai, in ben altra logica, ossia quella dell'intermediario, come emittente, di collocare il maggior numero possibile di azioni presso il pubblico. Se si muove secondo questa prospettiva risulta, allora, di palmare evidenza la scorrettezza del comportamento di [omissis], *anche nella sua veste di soggetto che presta servizi di investimento*, dal momento che un simile *modus procedendi* dimostra come l'intermediario *non abbia agito nel miglior interesse del cliente* – e dunque *in spregio del principio dettato dall'art. 21 TUF* – atteso che il miglior interesse di quest'ultimo sarebbe stato quello di poter valutare, senza condizionamenti indebiti, se procedere, e in quale misura, all'acquisto delle azioni.

5. In conclusione, la domanda può essere accolta e il danno può essere liquidato nella misura richiesta, atteso che con la risoluzione di [omissis] le azioni hanno visto azzerato il loro valore nominale, in corrispondenza alla loro integrale perdita di valore effettivo.

Alla somma di € 832,60 (di cui € 449,70 di spettanza del ricorrente ed € 382,90 di spettanza della ricorrente) deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 95,75 (di cui € 51,72 di spettanza del ricorrente e € 44,03 di spettanza della ricorrente).

PQM

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di € 928,35 (di cui € 501,42 di spettanza del ricorrente e € 426,93 di spettanza della ricorrente) per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi